

PIATTAFORME DIGITALI E TUTELE: DAL “CONSUMER” AL  
“PROSUMER”

*DIGITAL PLATFORMS AND ENFORCEMENTS: FROM  
“CONSUMER” TO “PROSUMER”*

*Actualidad Juridica Iberoamericana N° 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 962-983*



Chiara  
SARTORIS

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de noviembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022

**RESUMEN:** Lo sviluppo dei rapporti negoziali su piattaforme digitali sta contribuendo a superare la tradizionale distinzione tra professionista e consumatore. Nei rapporti c.d. peer-to-peer la formale parità delle parti non esclude situazioni di sostanziale asimmetria informativa. Ciò è quanto accade nei casi in cui il consumatore non si limita a essere il destinatario passivo di beni e servizi, ma assume anch'esso un ruolo attivo partecipando alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Ipotesi significative di questo fenomeno si rinvengono sia nell'ambito della c.d. economia collaborativa sia nel settore dell'autoproduzione energetica. Si afferma così una figura intermedia, quella del prosumer, che richiede di essere inquadrata e definita nelle sue caratteristiche così da stabilire quale disciplina sia applicabile ai rapporti di cui il prosumer sia parte.

**PALABRAS CLAVE:** Piattaforme digitali; prosumer; economia collaborativa; autoproduzione energetica; rapporti peer-to-peer.

**ABSTRACT:** *The development of contractual relationships within the digital environment contributes to the overcoming of the traditional distinction between sellers/supplier and consumer. With reference to peer-to-peer relationships, the formal equality of contractual parties does not exclude situations of informative asymmetry. Such a situation occurs whenever a consumer does not act as a passive recipient of goods and services, but she/he assumes an active role joining the production and the exchange of these goods and services. Relevant examples of this phenomenon can be recognised within the sharing economy phenomenon and the energetic autoproduction sector. These examples deal with an intermediate figure, the prosumer, which requires to be studied and defined in its characteristics in order to establish what rules can be applied to the relationships with a prosumer party.*

**KEY WORDS:** *Digital platforms; prosumer; sharing economy; energetic autoproduction; peer-to-peer relationship.*

SUMARIO.- I. LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLE PIATTAFORME DIGITALI: L'AMBIGUA FIGURA DEL "PROSUMER".- II. IL "PROSUMER" NELLA "SHARING ECONOMY".- III. IL "PROSUMER" NEL SETTORE DELL'AUTOPRODUZIONE ENERGETICA.- IV. PRIME RIFLESSIONI.

I. LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLE PIATTAFORME DIGITALI: L'AMBIGUA FIGURA DEL "PROSUMER".

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle piattaforme digitali, se, da un lato, dischiude nuove opportunità di scambio per le parti interessate, dall'altro lato, apre una serie di rilevanti questioni giuridiche in tema di tutela del consumatore<sup>1</sup>.

In questa sede, interessa evidenziare come il contesto digitale contribuisca ad annacquare la tradizionale distinzione tra la figura del professionista e la figura del consumatore, distinzione che, da sempre, è alla base della disciplina consumeristica<sup>2</sup>.

- 1 Gli studi giuridici, e non solo, su questo tema sono ormai numerosi. *Ex multis*: PERLINGIERI, C.: "La protezione del cyberconsumatore secondo la direttiva 2011/83/UE", *Corti Salern.*, 2012, pp. 526 ss.; *Id.*: "Il contratto concluso con e-bay e le vendite all'asta "online business to consumer": la disciplina applicabile", *Rass. dir. civ.*, 2017, 4, pp. 1394 ss.; DE FRANCESCHI, A.: "The Adequacy of Italian Law for the Platform Economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2016, 1, pp. 56 ss.; GUEZ DE LAS HERAS BALLELL, R.T.: "The Lagal Anatomy of Electronic Platforms: A Prior Study to Assess the Need of a law of Platforms in the EU", *The Italian Law Journal*, 2017, 3, pp. 1 ss.; MARKOU, C.: *Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law*, Taylor&Francis Ltd, London, 2019; FOLTRAN, F.: "Professionisti, consumatori e piattaforme online: la tutela delle parti deboli nei nuovi equilibri", *Riv. dir. dei media*, 2019, 3, pp. 162 ss.; CAUFFMAN, C.: "New rules on Business-to-Consumer and Platform-to Business Relationships", *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, 26, pp. 469 ss.; Smorto, G.: "La tutela del contraente debole nella platform economy dopo il Regolamento UE 2019/1150 e la Direttiva UE 2019/2161 (c.d. Omnibus)", in *Fairness e innovazione nel mercato digitale* (a cura di V. FALCE), Giappichelli, Torino, 2019; PALMIERI, A.: *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web*, Torino, 2019; IAMICELI, P.: "Online Platforms and the Digital Turn in EU Contract Law: Unfair Practices, Transparency and the (pierced) Veil of Digital Immunity", *European Review of Contract Law*, 2019, 4, pp. 392 ss.; SARTORIS, C.: "Trasparenza e piattaforme online alla luce del Regolamento (UE) 2019/1150", in *Annuario 2021 – Osservatorio giuridico sulla innovazione digitale* (a cura di S. ORLANDO e G. CAPALDO), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 345 ss.
- 2 Cfr. ZENO-ZENCOVICH, V.: voce "Consumatore (tutela del)", *Enc. giur. Treccani*, Roma, vol. III, 1988, pp. 1 ss.; *Id.*: "Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra "contratti commerciali" e "contratti dei consumatori"", *Giur. it.*, 1993, IV, pp. 63 ss.; GATT, L.: "Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista", *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, pp. 153 ss.; BENEDETTI, G.: "Tutela del consumatore e autonomia contrattuale", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, pp. 28 ss.; COLAGRANDE, R.: "Disciplina dei consumatori e degli utenti", *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 4, p. 700 ss.; BASTIANON, S.: "Consumatore e imprenditore (...futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni dai confini incerti", *Resp. civ. e prev.*, 1998, pp. 62 ss.; RINALDI, F.: "Non è qualificabile come "consumatore" chi acquista beni per l'esercizio futuro di un'attività di impresa", *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, pp. 344 ss.; COREA, U.: "Sulla nozione di "consumatore": il problema dei contratti stipulati a scopi professionali", *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 13 ss.; BUONOCORE, V.: "Gli effetti sulle operazioni bancarie della nuova disciplina dei contratti con i consumatori", *Giur. comm.*, 2000, II, pp. 211 ss.; PALMIERI, A.: "La sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato", *Danno e resp.*, 2000, pp. 866 ss.; PONZANELLI, G.: "Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore", *Resp. civ. e prev.*, 2002, pp. 979 ss.; ASTONE, F.: "Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di "consumatore" e "professionista"", *Il codice civile. Commentario*, fondato e diretto da Schlesinger, P., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 166 ss.; GABRIELLI, E.: "Sulla nozione di consumatore", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 1149 ss.; *Id.*: "Il consumatore e il

• Chiara Sartoris

Assegnista di ricerca post dottorato in Diritto Privato,

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze (chiara.sartoris@unifi.it)

Come è noto, nei contratti B2C la speciale protezione del consumatore trova giustificazione nella situazione di asimmetria, soprattutto informativa, che caratterizza le relazioni negoziali con il professionista<sup>3</sup>. La tutela si rende ancor più indispensabile quando queste relazioni si spostano nella dimensione virtuale, come accade ogniqualvolta tra consumatore e professionista si interponga l'intermediazione di una piattaforma digitale. Le relazioni negoziali in ambiente digitale presentano, invero, un aspetto di novità specifico. Un disequilibrio di tipo informativo e non solo può sussistere anche in quei rapporti contrattuali in cui il consumatore non si limita a essere il destinatario passivo dei beni e dei servizi offerti dal professionista, bensì assume anch'esso un ruolo attivo, partecipando alla produzione e allo scambio di quei beni e servizi. Più precisamente, se a fornire il bene o il servizio è un privato che opera al di fuori di un'attività organizzata in senso imprenditoriale, si delinea, apparentemente, una relazione negoziale tra pari (*peer-to-peer*). Tale relazione si caratterizza spesso, però, per due aspetti peculiari: da un lato, il soggetto acquirente potrebbe non avere chiaro chi sia il suo reale interlocutore, a causa della intermediazione operata dalla piattaforma digitale; dall'altro, il privato che scambia beni o presta servizi, pur non essendo tecnicamente e formalmente un imprenditore, potrebbe operare in sostanza come tale, come accade ove svolga in modo sistematico e continuativo tale attività su una determinata piattaforma digitale, acquisendo così, nel tempo, un bagaglio di conoscenze e di esperienze significative. Si vuole, cioè, evidenziare come nei rapporti c.d. *peer-to-peer* la formale parità delle parti non esclude la possibilità che sussista una situazione di sostanziale asimmetria informativa, la quale non integra, tuttavia, la tradizionale dicotomia professionista/consumatore.

Nei mercati digitali, la liquidità della linea di demarcazione tra le figure del professionista e del consumatore è ben rappresentata, anche a livello terminologico,

---

professionista", in *I contratti dei consumatori* (a cura di E. GABRIELLI e E. MINERVINI), in *Trattato dei contratti Rescigno-Gabrielli*, 3, Utet, Torino, 2005, pp. 24 ss.; CALVO, R.: "I contratti del consumatore", in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. Galgano), Cedam, Padova, 2005, pp. 295 ss.; CABELLA PISU, L.: "Cittadini e consumatori nel diritto dell'Unione Europea", *Contr. e impr./Eur.*, 2007, pp. 674 ss.; CAIAZZA, V.: "Nuove frontiere contrattuali: B2B e B2C", *Jus.*, 2008, pp. 201 ss.; GIORGIANNI, M.: *Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e in Germania*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 2 ss.; ROSSI CARLEO, L.: *Diritto dei consumi: soggetti, contratti, rimedi*, Torino, 2012; DELLA NEGRA, F.: "Il diritto dei consumatori ed i consumatori. Alcuni spunti di riflessione sui recenti orientamenti della Corte di Giustizia", *Pers. e merc.*, 2014, pp. 309 ss.; ALPA, G., CATRICALA, A.: *Diritto dei consumatori*, Il Mulino, Bologna, 2016.

3 Per una riflessione generale sul concetto di asimmetria negoziale vid.: ROPPO, V.: "Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma", *Riv. dir. priv.*, 2001, pp. 769 ss.; ID.: "Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla su "terzo contratto")", in ID.: *Il contratto del duemila*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2011, pp. 102 ss.; DE POLI, M.: *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Cedam, Padova, 2002; CAMARDI, C.: "Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti "reticolari"", *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, pp. 581 ss.; ZOPPINI, A.: "Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza", *Riv. dir. civ.*, 2008, I, pp. 515 ss.; VETTORI, G.: "Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l'impresa debole", *Contr. e impr.*, 2012, pp. 1190 ss.; BENEDETTI, G.: voce "Contratto asimmetrico", in *Enc. dir.*, Annali, V, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 370 ss.; CHIARELLA, M.L.: *Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria*, Giuffrè, Milano, 2016; D'AMICO, G.: "Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici", *Eur. dir. priv.*, 2019, I, pp. 1 ss.

dall'affermarsi della figura del *prosumer*<sup>4</sup>, cioè, appunto, di un consumatore che presenta tratti caratteristici del professionista per le particolari modalità con cui opera sulla piattaforma digitale. Il *prosumer* è infatti descritto dagli studiosi di scienze economiche e sociali come una figura intermedia tra il consumatore e il professionista intesi in senso tradizionale ed è espressione della tendenza a una partecipazione dei consumatori alle dinamiche del mercato in forme sempre più strutturate e organizzate, pur agendo al di fuori di un'attività di impresa in senso lato<sup>5</sup>. Questa evoluzione dei comportamenti è stata favorita proprio dal diffondersi dei servizi offerti dalle piattaforme digitali, le quali consentono lo scambio diretto di informazioni ed esperienze tra i privati che le utilizzano.

La presa d'atto del descritto fenomeno evolutivo della figura del consumatore, sul piano sia economico che sociale, impone ora di valutarne la ricaduta sul piano giuridico per comprendere se il *prosumer* possa assumere rilevanza anche come categoria giuridica. La individuazione delle caratteristiche di questa nuova figura e il suo corretto inquadramento, lungi dal costituire questioni meramente teoriche, rispondono anche alla precisa esigenza pratica di stabilire quali tutele siano invocabili dal privato che si rapporta al *prosumer* nel contesto digitale. Di fronte a un interlocutore la cui qualificazione è ambigua, l'utente può trovarsi disorientato e, soprattutto, può non avere consapevolezza dei diritti che gli spettano. È vero che oggi l'art. 6 bis, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla Direttiva 2019/2161/UE (c.d. *omnibus*)<sup>6</sup>, impone al fornitore del mercato *online* l'obbligo di informare i consumatori se colui che offre beni, servizi o contenuti

- 4 Il termine "*prosumer*", frutto della crasi tra *producer* e *consumer*, è stato coniato dal saggista americano TOFFLER, A.: *The Third Way*, William Morrow & Company, Inc., New York, 1980, per indicare come, nell'epoca post-industriale i consumatori hanno un ruolo maggiormente attivo e partecipativo nella produzione di beni e servizi in funzione della loro personalizzazione.
- 5 Si vedano gli studi di: RITZER, G., NATHAN, J.: "Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital "*prosumer*"", *J. Cons. Cult.*, 2010, pp. 10 ss.: "Prosumption involves both production and consumption rather than focusing on either one (production) or the other (consumption)"; MAUGERI, M.: "Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei "*prosumers*" ai "*consumatori*" e ai "*clienti finali*"", *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, pp. 406 ss.; QUARTA, A.: "Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e *prosumers*: primi spunti", *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 667 ss.; MURRU, V.D.: "La regolazione dei *prosumer*", in *La transizione energetica* (a cura di L. AMMANNATI), Giappichelli, Torino, 2018, p. 161; FOLTRAN, F.: "Professionisti, consumatori e piattaforme", cit., pp. 162 ss.; ALPA, G.: "Consumatori e mercato", in *I contratti del consumatore* (a cura di G. CAPILLI), Giappichelli, Torino, 2021, p. 14, il quale osserva che la figura del *prosumer* "non riguarda l'intero mercato, ma i settori di mercato in cui beni e servizi si possono produrre da sé e quindi il consumatore li produce per sé e per la cerchia dei familiari diventando a sua volta imprenditore occasionale, artigiano, operaio, factotum oppure si attiva nella condivisione di servizi che mette in comune con altri per dividere profitti e costi (c.d. *co-sharing*)".
- 6 Tanto più perché il fornitore del mercato online non è tenuto a dare alcuna garanzia circa la effettiva qualifica del venditore/offerdente, ma si limita a trasmettere la dichiarazione di quest'ultimo. Per un primo studio sulla Direttiva c.d. *omnibus* vid.: LOOS, M.B.M.: "The modernization of European Consumer Law: a pig in a poke?", *European Review of Private Law*, 2019, pp. 113 ss.; SMORTO, G.: "La tutela del contraente debole nella platform economy dopo il Regolamento UE 2019/1150 e la Direttiva UE 2019/2161 (c.d. *Omnibus*)", cit., pp. 49 ss.; PAVILLON, C.: "Private Enforcement as Deterrence Tool: A Blind Spot in the Omnibus Directive", *European Review of Private Law*, 2019, 6, pp. 1297 ss.; DE ALMEIDA ALVES, M.: "Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services & the EU data protection legal framework: are words colliding?", *EU Law Journal*, 2019, 3, pp. 34 ss.; STAUDENMAYER, D.: "The Directives on Digital Contracts: First Step Towards the Private Law of the Digital Economy", *European Review of Private Law*, 2020, 2, pp. 219 ss.; VERSACI, G.: "Le tutele a favore del consumatore digitale nella "*direttiva omnibus*"", *Pers. e merc.*, 2021, 3, pp. 583 ss.

digitali sia un professionista o meno. Ma il problema è che nei rapporti *peer-to-peer* la formale non professionalità dell'offerente non è garanzia di una relazione negoziale tra pari. Tale differenziazione è, dunque, cruciale. È chiaro, infatti, che, a seconda di come venga inquadrata la figura del *prosumer*, variano anche la possibilità di applicare la disciplina consumeristica e il relativo apparato di tutele, *in primis* gli obblighi informativi normalmente gravanti sul contraente professionista. Se, per un verso, la relazione negoziale *peer-to-peer*, astrattamente, dovrebbe essere governata dalla disciplina contrattuale codicistica, stante la (formale) parità delle parti; per altro verso, la presenza di forme di squilibrio sostanziale date dalla presenza di un *prosumer* rende quella disciplina inadatta a regolare tali relazioni. Nel contempo, difetta il presupposto per l'applicazione della disciplina di protezione consumeristica, attesa la mancanza di uno dei due poli dei rapporti B2C, cioè del professionista in senso tecnico. Si tratta di capire, allora, quale disciplina applicare.

Al fine di impostare una prima riflessione su tali temi, la presente indagine analizzerà due ambiti di emersione della figura del *prosumer*: il settore della c.d. *sharing economy* e il settore dell'autoproduzione di energia elettrica.

## II. IL “PROSUMER” NELLA “SHARING ECONOMY”.

L'emersione della figura del *prosumer* è senza dubbio legata all'affermarsi della c.d. *sharing economy* o economia collaborativa<sup>7</sup>. Spesso le piattaforme digitali costituiscono il mezzo attraverso il quale si realizzano transazioni caratterizzate dalla condivisione, tra soggetti privati (*peer-to-peer*), gratuitamente o in cambio di una somma di denaro, di beni o servizi<sup>8</sup>. La *sharing economy* è, infatti, un nuovo

7 Gli studi economici, sociologici e giuridici sono numerosi: BOTSMAN, R.: *Whats' Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live*, Harper Collins, New York, 2010; SMORTO, G.: “Verso la disciplina giuridica della *sharing economy*”, *Mer. conc. reg.*, 2015, p. 245 ss.; ID.: “Economia della condivisione e antropologia dello scambio”, *Dir. pubbl. comparat. eur.*, 2017, pp. 119 ss.; MILLER, S.R.: “First Principles for Regulating the Sharing Economy”, *Harv. Journal on Leg.*, 2016, pp. 151 ss.; KATZ, V.: “Regulating the Sharing Economy”, *Barkeley Technology Law Journal*, 2015, pp. 1067 ss.; DELL'ATTI, A.: “L'Agenda Europea per la c.d. economia collaborativa”, *Riv. della regol. dei mercati*, 2016, 2, pp. 107 ss.; MUSTACCI, E., SOMMA, A.: *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law*, Egea, Milano, 2016; BUSCH, C.: “Crowdsourcing Consumer Confidence. How to Regulate Online Rating and Reviewed System in the Collaborative Economy”, in *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implication of the Digital Revolution* (a cura di A. DE FRANCESCHI), Intersentia, Cambridge, 2016, pp. 225 ss.; QUARTA, A.: “Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti”, cit., pp. 667 ss.; WEBER, R.H.: “The Sharing Economy in the EU and the Law of Contracts”, 85, *George Washington Law Review*, 2017, pp. 1800 ss.; DI SABATO, D.: “Progredire tornando all'antico: gli scambi nella *sharing economy*”, in *Sharing economy. Profili giuridici* (a cura di D. DI SABATO e A. LEPORE), Esi, Napoli, 2018, pp. 2 ss.; HATZOPULOS, V.: “The Collaborative Economy under Eu Law”, Hart Publishing, Oxford, 2018; VALLEJO, A.O.: “Contractual Relationship in Collaborative Economy”, *European Review of Private Law*, 2019, 5, pp. 995 ss.; ROSSI, E.A.: *La sharing economy nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019; RAMELLA, F., MANZO, C.: *L'economia della collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo*, Il Mulino, Bologna, 2019.

8 Questa è la definizione di “*sharing economy*” adottata dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato per le Regioni - COM (2016), 356 final del 2.6.2016, “Un'agenda europea per l'economia collaborativa”: “L'espressione “*economia collaborativa*” si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L'economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi

modello di *business* fondato su “un complesso ecosistema di servizi a richiesta e di uso temporaneo di attività sulla base di scambi attraverso piattaforme online”<sup>9</sup>.

Nell'ambito di tali mercati virtuali, tre sono i soggetti coinvolti nell'operazione negoziale: il privato prestatore di servizi, che condivide beni, risorse e competenze; il privato utente di tali servizi; l'intermediario, che mette in comunicazione, attraverso una piattaforma *online*, i prestatori e gli utenti. Gli esempi nella pratica sono numerosi e diffusi in plurimi settori dell'economia: dalle piattaforme di *car sharing* alle piattaforme per affitti brevi, dal noleggio di beni alla condivisione di interessi o agli *home restaurants*.

Ai presenti fini, l'attenzione va concentrata non sui rapporti con la piattaforma, bensì sui rapporti tra le parti che quella piattaforma mette in contatto. È qui che si annida il problema della veste giuridica con la quale tali soggetti operano sul mercato digitale. È chiaro, infatti, che la relazione tra un prestatore non professionale e l'utente si atteggia come una relazione *inter pares* espressione dell'autonomia dei privati. Qualunque privato, invero, può operare su una piattaforma digitale per immettere nel mercato beni o servizi, pur senza disporre di una organizzazione *ad hoc* per la produzione dei medesimi. Nel contempo, quello stesso soggetto può utilizzare, in altre occasioni, la medesima piattaforma non solo per fornire beni o servizi, ma anche per fruirne a sua volta. In questa prospettiva, l'aspetto di maggior complessità è legato alla questione se sia possibile considerare come privato-non-professionista un soggetto che, pur non essendo qualificabile tecnicamente come imprenditore, tuttavia, presta determinati servizi in modo abituale, continuativo e sistematico, accumulando, oltretutto, un bagaglio di conoscenze e di esperienze sul funzionamento di quel segmento di mercato e della piattaforma, tale da non poterlo considerare sullo stesso piano del privato che, occasionalmente, fruisce del servizio. Non vi è chi non veda come in questo caso la parità del rapporto negoziale sia solo formale, ma nella sostanza nasconda evidenti squilibri informativi e non solo.

Si pensi, per portare un esempio concreto, alla diffusione di forme di economia collaborativa nel settore turistico. Qualunque privato, attraverso una piattaforma *online* dedicata, può mettere a disposizione dei turisti una stanza inutilizzata della

---

che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (pari) sia prestatori di servizi nell'ambito della loro capacità professionale (prestatori di servizi professionali); ii) gli utenti di tali servizi; iii) gli intermediari che mettono in comunicazione – attraverso una piattaforma online – i prestatori e gli utenti che agevolano le transazioni tra di essi (piattaforme di collaborazione). Le transazioni nell'economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro”.

9 Così sempre la già citata Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato per le Regioni - COM (2016), 356 final del 2.6.2016, “Un'agenda europea per l'economia collaborativa”.

propria casa o, addirittura, un intero appartamento<sup>10</sup>. Gli utenti della piattaforma, sia quelli che offrono sia quelli che domandano, per poter fruire del servizio di intermediazione, aderiscono ai termini e alle condizioni generali di accesso al servizio offerto. Nulla, però, è, in genere, stabilito in merito alle regole che presiedono al vero e proprio rapporto negoziale, quello tra i due utenti che entrano in contatto tramite quella piattaforma. Sicché non è chiaro, ad esempio, come si regoli la responsabilità dell'utente dal lato dell'offerta in caso di non corretto adempimento delle obbligazioni assunte o quali obblighi informativi e comportamentali gravino su di esso. Se, in via di prima approssimazione, è possibile ritenere che tali scambi siano regolati dalla disciplina generale del contratto, gli aspetti di maggior criticità nell'inquadramento di questa relazione negoziale si pongono nelle ipotesi in cui in cui un privato offra la locazione di più appartamenti di cui è titolare, a un numero elevato di turisti, per un periodo di tempo prolungato, procurando non solo l'utilizzo dell'immobile, ma anche una serie di servizi aggiuntivi, come servizi di pulizia o di trasporto. È chiaro che, in questi casi, il turista si trova di fronte a un soggetto che, pur operando in apparenza come mero privato in posizione paritaria, in realtà, dispone di una organizzazione, di una esperienza e di una forza economica nel settore tali da avvicinarlo sostanzialmente a un contraente professionista.

In considerazione di quanto esposto, è, dunque, cruciale, in un contesto così dinamico e multiforme, comprendere la reale natura delle parti della relazione, poiché da questa dipende la disciplina applicabile. Le caratteristiche proprie dei rapporti in esame li rendono difficilmente sottoponibili alle regole del codice civile, poiché pongono problematiche che ricordano i rapporti B2C, pur non ricorrendo, astrattamente, i presupposti di legge necessari per applicare la disciplina consumeristica.

10 Il settore turistico è senza dubbio tra i più redditizi della "sharing economy". Cfr. DE LEO, F.: "La tutela del consumatore allarga i propri confini al contratto d'albergo", *Resp. civ. prev.*, 2014, pp. 132 ss.; MAK, V.: "Private Law Perspective on Platform Services. Airbnb: Home Rentals between AYOR and NIMBY", *Journal of European Consumer & Market Law*, 2016, 1, pp. 23 ss.; ID.: *Regulating Online Platforms. The Case of Airbnb*, in Grundman, S., *European Contract Law in the Digital Age*, Cambridge, 2018, pp. 87ss.; EDELMAN, B.G., GERADIN, D.: "Efficiencies and regulatory shortcuts: how should we regulate companies like Airbnb and Uber?", *Stanford Technology Law Review*, 2016, pp. 309 ss.; ARGENTATI, A.: "La sharing economy davanti al giudice amministrativo. Il caso delle attività ricettive extra-alberghiere", *Merc. conc. reg.*, 2016, pp. 567 ss.; VALERI, A.: "Le imprese turistiche digital oriented. Tendenze e trasformazioni nella sharing economy", *Economia della cultura*, 2018, 1-2, pp. 25 ss.; BUSCH, C.: "The Sharing Economy at the CJEU: Does Airbnb pass the "Uber test"? Some observation on the pending case C-390/13 – Airbnb Ireland", *Journal of European Consumer & Market Law*, 2018, 7, pp. 172 ss.; SALUNG PETERSEN, C., GARF ULFBECK, HANSEN O.: "Platforms as Private Governance Systems – The example of Airbnb", *NJCL*, 2018, 1, pp. 39 ss.; GEIST, M.: "The Sharing Economy and Trade Agreements: The Challenge to Domestic Regulation", in *Law and the "Sharing Economy": Regulating Online Market Platforms* (a cura di D. McKEE, F. MAKELA e T. SCASSA), Univeristy of Ottawa Press, Ottawa, 2018, pp. 223 ss.; MURATI, E.: "Airbnb and Uber: two sides of the same coin", *Media and Law*, 2020, 3, pp. 267 ss..

### III. IL “PROSUMER” NEL SETTORE DELL’AUTOPRODUZIONE ENERGETICA.

Una declinazione interessante della figura in esame è offerta dal mercato dell’energia elettrica, recentemente interessato da una direttiva europea che ha prospettato una prima definizione normativa di *prosumer*.

Da tempo il legislatore europeo è intervenuto nel settore energetico per rafforzare le capacità e le possibilità di scelta del consumatore, il cui ruolo è assunto come centrale nel processo di transizione energetica e, in generale, di sviluppo più sostenibile dell’Europa<sup>11</sup>. Tali obiettivi vengono perseguiti non solo rafforzando gli obblighi informativi dei produttori a favore dei consumatori, ma anche promuovendo una partecipazione attiva al mercato degli stessi consumatori, sia in forma individuale sia in forma aggregata. Alla base di tale impostazione vi è l’idea che il cambiamento possa essere più facilmente perseguito attraverso azioni *bottom up*, piuttosto che attraverso la sola imposizione di obblighi e di sanzioni a carico delle grandi imprese. Senza dubbio – e i recenti dibattiti politici sul clima lo dimostrano – urge un cambiamento di mentalità, prima che di modello produttivo, da cui la collettività non può rimanere estranea e, a cui può e deve, anzi, prendere parte attivamente.

In questa prospettiva, la Direttiva 2018/2001/UE (c.d. RED II – *Renovable Energy Directive*)<sup>12</sup> prevede la possibilità per i cittadini europei di diventare clienti attivi all’interno del mercato di energia elettrica e di contribuire, così, a realizzare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. I clienti finali, infatti, possono produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, così come possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile

11 Cfr. Comunicazione del Parlamento europeo, Commissione ITRE, n. 339/2015 del 28.4.2016. Si veda anche AMMANNATI, L.: “Una nuova governance per la transizione energetica dell’Unione europea. Soluzioni ambigue in un contesto conflittuale”, in *La transizione energetica*, cit., p. 20, la quale osserva: “Dal punto di vista regolatorio la gestione della domanda è uno strumento cruciale per il miglioramento dell’efficienza energetica in quanto i meccanismi che consentono di ridurre o reindirizzare il consumo hanno significativi effetti non solo sul consumo finale ma anche sulla filiera dell’energia (dalla generazione alla distruzione locale) grazie ad un uso migliore degli impianti e delle reti. In questa prospettiva anche i regolatori nazionali debbono essere coinvolti affinché la regolazione della rete e le tariffe incentivino miglioramenti di efficienza energetica”. Per una riflessione più generale su uno sviluppo più sostenibile dell’Europa vid.: SASSU, U.: “Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile”, in *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile* (a cura di M. CIANI SCARNICCI, A. MARCELLI, P. PINELLI, A. ROMANI e R. RUSSO), Giuffrè, Milano, 2014, pp. 95 ss.; PENNASILICO, M.: “Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto”, *Pers. e merc.*, 2015, I, pp. 37 ss.; Id.: “La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, *RQDA*, 2020, pp. 5 ss.; CAPALDO, G.: “Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile”, *Pers. merc.*, 2020, pp. 334 ss.; EKARDT, F.: *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Springer, Cham, 2020; KEORSBILCK, B., TERRY, E., MICHEL, A., ALOGNA, I.: *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation*, In-Depth Analysis for the Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Luxembourg, Europees Parlement, 2020; VETTORI, G.: “Verso una società sostenibile”, *Pers. e merc.*, 2021, 3, pp. 463 ss.; IMBRUGLIA, D.: “Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori”, *Pers. merc.*, 2021, 3, pp. 495 ss.

12 La Direttiva RED II fa parte di un più ampio pacchetto di provvedimenti normativi, il c.d. Winter Package o Clean Energy Package, presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016. Cfr. CARBONE, L., NAPOLITANO, G., ZOPPINI, A. (a cura di): *Annuario di diritto dell’energia 2019. La strategia energetica nazionale. Governance e strumenti attuazione*, Il Mulino, Bologna, 2019.

autoprodotta, purché tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale (art. 21). Non solo, tale partecipazione attiva può avvenire anche in gruppo o, addirittura, mediante la costituzione di c.d. comunità di energia rinnovabile<sup>13</sup>; queste ultime sono configurate come veri e propri soggetti di diritto, formati da persone fisiche o giuridiche, non aventi scopo di lucro, il cui obiettivo principale è quello di condividere energia da fonte rinnovabile e di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai loro azionisti o alle aree locali in cui operano (art. 22).

Benché la Direttiva si riferisca letteralmente al "consumatore", è chiaro che essa abbia in mente la figura del *prosumer*, cioè di un soggetto che è sì consumatore, ma anche produttore di energia elettrica, in quanto ha diritto di partecipare a tale mercato allo stesso modo di coloro che finora ne sono stati i tradizionali attori. Sicché, agli Stati membri è lasciato il compito di "garantire che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica, quando questa è immessa nella rete" (considerando n. 68).

In attesa del recepimento, l'ordinamento italiano disciplina oggi le figure dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche previste dalla Direttiva RED II all'art. 42 *bis* del D.L. n. 162/2019 c.d. Milleproroghe (convertito con legge n. 8/2020)<sup>14</sup>. Si tratta di strumenti che, per la prima volta, consentono di realizzare una forma di proprietà dei mezzi di produzione dell'energia rinnovabile, nonché una gestione condivisa dei meccanismi di distribuzione. Ma, merita ricordare che, prima ancora dell'adozione di tale disposizione, già l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) aveva preso atto dell'affermarsi della figura del *prosumer*, prospettandone una definizione giuridica: è "il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica" (allegato A deliberazione 18.5.2012, n. 188/2012/E/com). Ora, finalmente, tale soggetto dispone anche degli strumenti giuridici per divenire parte attiva di tale mercato.

Sul piano della posizione giuridica e negoziale di questa nuova figura nel settore del mercato energetico, è interessante soffermare l'attenzione sull'art. 21, paragrafo 2, lett. d), della Direttiva RED II, ove si stabilisce che gli Stati membri debbono garantire agli auto-produttori-consumatori il mantenimento dei loro "diritti e

13 Osserva CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti del diritto civile*, 2020, I, p. 78: "Le comunità energetiche, allora, sono collocabili all'interno di una dimensione poco studiata della cosiddetta cittadinanza attiva, finalizzata a tutelare interessi non soltanto politici e sociali, ma anche economici, in coerenza con il paradigma di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.; una cittadinanza attiva, quindi, che si realizza non attraverso forme di volontariato singolo o associato (poco efficaci in caso di attività di alta complessità e alto contenuto tecnologico), bensì attraverso imprese esercitate da organizzazioni che siano capaci di trasformare i cittadini responsabili in co-imprenditori responsabili".

14 Occorre ricordare che la Direttiva RED II avrebbe dovuto essere recepita entro il 30 giugno 2021. Lo scorso 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il d.lgs. n. 292 del 2021, recante attuazione della direttiva in commento, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

obblighi in quanto consumatori finali". Tale disposizione è di particolare importanza in quanto permette di individuare l'orientamento del legislatore europeo in punto di tutele. Al privato auto-consumatore di energia rinnovabile, in quanto cliente finale, spettano tutte le garanzie previste per i casi di squilibri negoziali in pregiudizio di una delle parti, anche ove si tratti di "accordi per scambi tra pari". Tanto trova conferma pure nell'art. 2, paragrafo 1, n. 18, laddove si precisa che "il diritto di condurre scambi tra pari non pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualità di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori". Tale riconoscimento, per quanto significativo nel definire i contenuti della posizione negoziale del contraente, non risolve, però, tutti i problemi e, segnatamente, non prende in considerazione la situazione della controparte che acquista energia elettrica dal *prosumer*.

Il tema in esame meriterebbe ben ulteriori approfondimenti. Ma, in questa sede, ci si deve limitare a osservare che il processo di transizione energetica costituisce uno degli esempi più attuali di sviluppo di modelli di business *peer-to-peer*, indipendenti dalle reti di trasmissione nazionale di energia elettrica. Anche in questo settore, tuttavia, si pongono problemi di non poco momento: per un verso, gli Stati membri debbono adottare misure idonee a garantire una tutela effettiva per i consumatori che intendono partecipare al processo di transizione energetica attraverso la vendita o la condivisione dell'energia autoprodotta; per altro verso, è necessario tutelare adeguatamente anche i privati che si rapportano ai *prosumers* per acquistare o per fruire in condivisione dell'energia prodotta da questi ultimi.

#### IV. PRIME RIFLESSIONI.

L'emergere di una figura intermedia tra professionista e consumatore, benché - come visto - riceva oggi esplicito riconoscimento normativo, almeno nel settore dell'energia elettrica, pone inevitabili problemi di inquadramento e di tutela.

Si può forse sostenere che le attuali difficoltà interpretative siano figlie della più generale e risalente tipizzazione delle figure di professionista e di consumatore proposta dalla Direttiva 1993/13/CEE. A riguardo, si può solo ricordare come, da sempre, quella dicotomia sollevi il problema di individuare una esatta linea di confine tra le due figure, atteso che, nel dinamismo delle società moderne, ciascun individuo può trovarsi a operare ora come consumatore ora come professionista<sup>15</sup>. Per comprendere il senso di tale affermazione, si consideri che,

15 Cfr. ZENO-ZENCOVICH, V.: voce "Consumatore (tutela del)", cit., pp. 1 ss.; GATT, L.: "Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista", cit., p. 153 ss.; TORRESI, T.: "Consumatore, professionista. Fermenti giurisprudenziali", *Giur. it.*, 2000, pp. 312 ss.; PALMIERI, A.: "La sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato", cit., pp. 866 ss.; COREA, U.: "Ancora in tema di nozione di "consumatore" e contratti a scopi professionali: un intervento chiarificatore", *Giust. civ.*,

ai sensi dell'art. 2, lett. b), Direttiva 1993/13/CEE, consumatore è la sola "persona fisica", non anche giuridica, che agisce per "scopi estranei" all'esercizio dell'attività professionale eventualmente svolta. Tale definizione, apparentemente semplice nella sua formulazione, tuttavia, si dimostra insoddisfacente a chiarire se essa sia integrata in una serie di ipotesi più sfumate. La questione si pone, in particolare, quando il contraente persegue il soddisfacimento di esigenze sia di carattere professionale sia di carattere privato, come nel caso dei c.d. acquisti promiscui<sup>16</sup>; oppure quando il contraente non sia parte del contratto principale, ma intervenga come fideiussore di un imprenditore-debitore<sup>17</sup>. Nel silenzio normativo, la Corte di Giustizia ha suggerito di seguire un duplice criterio interpretativo: per un verso, va privilegiata una interpretazione restrittiva, reputando invocabile la disciplina consumeristica solo in assenza di qualsiasi attività o finalità di natura professionale; per l'altro, occorre seguire una interpretazione in chiave sostanziale, nel senso che la qualifica del contraente deve essere valutata alla luce non solo del contenuto, della natura e delle finalità del contratto, ma anche delle circostanze oggettive in cui quel contratto è stato concluso.

La peculiarità e la maggior complessità di inquadramento della figura del *prosumer* va colta, probabilmente, nella circostanza per cui quel naturale mutamento di veste giuridica che riguarda ogni individuo in base al contesto in cui opera è ora ulteriormente accentuato dalla unicità di quel contesto (la medesima piattaforma digitale) e dal fatto che il rapporto negoziale tra le parti è filtrato da un soggetto intermedio. Si intende dire, cioè, che *prosumer* è colui che si può comportare ora come consumatore ora come professionista nell'ambito di un medesimo settore economico e anche in maniera contestuale grazie al mezzo digitale in cui opera.

2000, I, pp. 2117 ss.; ESTEBAN DE LA ROSA, F.: *La protección de los consumidores en el mercado interior europeo*, Comares, Granada, 2003; ASTONE, F.: "Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di "consumatore" e "professionista"", cit., p. 166 ss.; EBRES, M.: "Quién es consumidor?", *Ann. der. civ.*, 2006, pp. 236 ss.; CHINE, G.: "La nozione di consumatore nel diritto vivente", in *Lezioni di diritto privato* (a cura di G. ALPA e G. CAPILLI), Cedam, Padova, 2007, pp. 898 ss.; PONCIBÒ, C.: "Il consumatore medio", *Contr. e impr./Eur.*, 2007, pp. 743 ss..

- 16 Con la conseguenza che, secondo i giudici europei, deve escludersi l'applicazione della disciplina di protezione anche nei confronti di chi acquista un bene o fruisce di un servizio al fine di avviare una futura attività professionale. Cfr. Corte di Giustizia, 3 luglio 1997, causa C-269/1995, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, pp. 62 ss., con nota di BASTIANON, S.: "Consumatore e imprenditore (...futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni dai confini incerti"; Corte di Giustizia, 19 febbraio 2002, causa C-256/2000, in *Racc.*, 2002, pp. I-1699; Corte di Giustizia 5 febbraio 2004, causa C-18/2002, in *Racc.*, 2004, pp. I-1417; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, causa C-464/2001, in *Eur. dir. priv.*, 2005, pp. 1135 ss., con nota di CRESCIMANNO, V.: "I "contratti conclusi con i consumatori" nella Convenzione di Bruxelles: autonomia della categoria e scopo promiscuo". Nella giurisprudenza nazionale vid.: Cass., 25 luglio 2001, n. 10127, in *Contr.*, 2002, pp. 341 ss., con nota di CASERTA, I.: "La nozione di "consumatore" secondo la Cassazione"; Cass., 11 ottobre 2002, n. 14561, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, pp. 174; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643, in *Contr.*, 2007, pp. 225 ss.; Cass., 5 giugno 2007, n. 13083, in *Obbl. e contr.*, 2008, pp. 25 ss., con nota di SCARSO, A.P.: "Ancora sulla nozione (generale) di consumatore".
- 17 Recente è il cambio di paradigma della Corte di Giustizia, seguita poi dalla Corte di Cassazione, che, in tema di fideiussione, ha superato la teoria del professionista c.d. di riflesso in favore di un approccio sostanzialistico alla qualificazione del contraente. Cfr. Corte di Giustizia, 19 novembre 2015, causa C-74/15, in *www.curia.europa.eu*; Corte di Giustizia, 14 settembre 2016, causa C-534/2015, in *www.curia.europa.eu*; Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869, in *www.dejure.it*; Cass., 16 gennaio 2020, n. 742, in *www.personaemercato.it* (con nota di SARTORIS, C.: "Fideiussione: nuova conferma del superamento della teoria del professionista c.d. di riflesso").

La particolare rapidità di passaggio da una veste giuridica all'altra, così come la possibilità di produrre o di condividere beni, servizi o energia elettrica in maniera sistematica e continuativa, rendono ancora più difficile tentare di imbrigliare entro maglie nitide e rigide la figura del *prosumer*. Di qui poi, come corollario, i problemi in punto di tutele invocabili.

Se si concentra l'attenzione sul piano delle tutele, infatti, si dischiudono nuovi problemi interpretativi. La difficoltà di inquadrare giuridicamente e, quindi, di disciplinare i *prosumers* rende più complessa la individuazione di tecniche di tutela a favore dei privati che si rapportano con loro. Se colui che fornisce un bene o un servizio non è una impresa strutturata e professionale, ma è un privato chiaramente e occasionalmente operante come fornitore, il rapporto è disciplinabile, senz'altro, alla luce delle norme codicistiche. Diversamente, quanto più il *prosumer* operi sulla piattaforma in maniera organizzata, sistematica, continuativa e abituale, tanto maggiori dovrebbero essere le possibilità di esigere il rispetto di *standard* di professionalità e di qualità del servizio offerto, di serietà dell'offerta, di sicurezza dei prodotti. E ciò è tanto più vero quando si riscontrano fatturati di rilievo. A riguardo, è la stessa Commissione europea a invitare a dare particolare rilevanza al parametro del fatturato: "maggiore è il fatturato generato dal prestatore di servizi, maggiore è la probabilità che il prestatore si qualifichi come professionista"<sup>18</sup>.

Nelle ipotesi da ultimo descritte la piana applicazione della disciplina codicistica rischia di offrire una tutela ineffettiva, in quanto non permette di tenere conto della sostanza del rapporto negoziale. La sfida che si apre per gli interpreti – e prima ancora, per i legislatori – è, dunque, la messa a punto di una serie di parametri e di indici che permettano di stabilire di quanto il singolo e specifico *prosumer*, nel settore di riferimento, si distanzi dalle caratteristiche strutturali del consumatore e si avvicini, invece, a quelle tecniche del professionista. Nell'angolo di oscillazione del pendolo tra i due estremi sta la definizione dello *standard* di tutele invocabili dalla controparte.

Una soluzione percorribile, allora, in attesa di chiarimenti normativi, è quella già indicata dalla Corte di Giustizia per i rapporti B2C *offline*, cioè un approccio interpretativo sostanzialistico e graduato. Sostanzialistico perché occorre considerare la sostanza del singolo rapporto *peer-to-peer*, per verificare se si tratti davvero di un rapporto tra soggetti in posizione di concreta parità giuridico-informativa. Graduato perché quanto maggiore è la frequenza e la quantità delle transazioni realizzate, maggiori devono essere gli obblighi e le regole da rispettare per i *prosumer*, a garanzia di una tutela effettiva dei privati che si rapporto con loro. Naturalmente, i parametri in base ai quali effettuare tali valutazioni non possono

---

18 Così Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, cit.

che mutare in relazione al settore dell'economia in cui si svolge la transazione. Preziose, a riguardo, le indicazioni della Commissione europea, che ha indicato tre criteri alla luce dei quali valutare la qualificazione del *prosumer*: la frequenza con cui presta beni o servizi; la finalità di lucro; il fatturato di ogni specifica prestazione<sup>19</sup>.

Inevitabile, allora, un intervento del legislatore che, pur senza irrigidire la spontaneità del fenomeno dell'economia collaborativa, detti, però, un quadro più chiaro di regole che permettano di tutelare gli utenti digitali. È evidente, infatti, che quanto più si incrementi la credibilità dei meccanismi della economia collaborativa su piattaforma digitale, tanto maggiore sarà la fiducia dei consumatori e, quindi, tanto maggiori saranno i reciproci vantaggi sia economici che esperienziali.

---

19 Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, cit. Interessante il passaggio ove la Commissione propone un chiaro esempio: "A person regularly offering gardening services – facilitate by collaborative platforms – and seeking to obtain substantial remuneration could fall within the definition of trader. However, a professional babysitter who occasionally provides gardening services – facilitated by collaborative platforms – would in principle not qualify as trader insofar as the occasional gardenind services ar concerned".

## BIBLIOGRAFIA

ALPA, G.; CATRICALÀ, A.: *Diritto dei consumatori*, Il Mulino, Bologna, 2016

ALPA, G.: "Consumatori e mercato", in *I contratti del consumatore* (a cura di G. CAPILLI), Giappichelli, Torino, 2021, pp. I ss.

ARGENTATI, A.: "La sharing economy favanti al giudice amministrativo. Il caso delle attività ricettive extra-alberghiere", *Merc. conc. reg.*, 2016, pp. 567 ss.

ASTONE, F.: "Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di "consumatore" e "professionista"", *Il codice civile. Commentario*, fondato e diretto da Schlesinger, P., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 166 ss.

BASTIANON, S.: "Consumatore e imprenditore (...futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni dai confini incerti", *Resp. civ. e prev.*, 1998, pp. 62 ss.

BENEDETTI, G.: "Tutela del consumatore e autonomia contrattuale", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, pp. 28 ss.

BENEDETTI, G.: voce "Contratto asimmetrico", in *Enc. dir.*, Annali, V, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 370 ss.

BOTSMAN, R.: *Whats' Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live*, Harper Collins, New York, 2010

BUONOCORE, V.: "Gli effetti sulle operazioni bancarie della nuova disciplina dei contratti con i consumatori", *Giur. comm.*, 2000, II, pp. 211 ss.

BUSCH, C.: "Crowdsourcing Consumer Confidence. How to Regulate Online Rating and Reviewed System in the Collaborative Economy", in *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implication of the Digital Revolution* (a cura di A. DE FRANCESCHI), Intersentia, Cambridge, 2016, pp. 225 ss.

BUSCH, C.: "The Sharing Economy at the CJEU: Does Airbnb pass the "Uber test"? Some observation on the pending case C-390/13 – Airbnb Ireland", *Journal of European Consumer & Market Law*, 2018, 7, pp. 172 ss.

CABELLA PISU, L.: "Cittadini e consumatori nel diritto dell'Unione Europea", *Contr. e impr./Eur.*, 2007, pp. 674 ss.

CAIAZZA, V.: "Nuove frontiere contrattuali: B2B e B2C", *Jus.*, 2008, pp. 201 ss.

CALVO, R.: "I contratti del consumatore", in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. Galgano), Cedam, Padova, 2005, pp. 295 ss.

CAMARDI, C.: "Contratti di consumo e contratti tra imprese. Riflessioni sull'asimmetria contrattuale nei rapporti di scambio e nei rapporti "reticolari"", *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, pp. 581 ss.

CAPALDO, G.: "Linee evolutive in tema di soggetti per una società sostenibile", *Pers. merc.*, 2020, pp. 334 ss.

CARBONE, L., NAPOLITANO, G., ZOPPINI, A. (a cura di): *Annuario di diritto dell'energia 2019. La strategia energetica nazionale. Governance e strumenti attuazione*, Il Mulino, Bologna, 2019

CASERTA, I.: "La nozione di "consumatore" secondo la Cassazione", in *Contr.*, 2002, pp. 341 ss.

CAUFFMAN, C.: "New rules on Business-to-Consumer and Platform-to Business Relationships", *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, 26, pp. 469 ss.

CHIARELLA, M.L.: *Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria*, Giuffrè, Milano, 2016

CHINÈ, G.: "La nozione di consumatore nel diritto vivente", in *Lezioni di diritto privato* (a cura di G. ALPA e G. CAPILLI), Cedam, Padova, 2007, pp. 898 ss.

COLAGRANDE, R.: "Disciplina dei consumatori e degli utenti", *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 4, pp. 700 ss.

COREA, U.: "Sulla nozione di "consumatore": il problema dei contratti stipulati a scopi professionali", *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 13 ss.

COREA, U.: "Ancora in tema di nozione di "consumatore" e contratti a scopi professionali: un intervento chiarificatore", *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 2117 ss.

CRESCIMANNO, V.: "I "contratti conclusi con i consumatori" nella Convenzione di Bruxelles: autonomia della categoria e scopo promiscuo", in *Eur. dir. priv.*, 2005, pp. 1135 ss.

CUSA, E.: "Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche", *Orizzonti del diritto civile*, 2020, I, pp. 78

D'AMICO, G.: "Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici", *Eur. dir. priv.*, 2019, I, pp. I ss.

DE ALMEIDA ALVES, M.: "Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services & the EU data protection legal framework: are words colliding?", *EU Law Journal*, 2019, 3, pp. 34 ss.

DE FRANCESCHI, A.: "The Adequacy of Italian Law for the Platform Economy", *Journal of European Consumer and Market Law*, 2016, I, pp. 56 ss.

DE LEO, F.: "La tutela del consumatore allarga i propri confini al contratto d'albergo", *Resp. civ. prev.*, 2014, pp. 132 ss.

DELLA NEGRA, F.: "Il diritto dei consumatori ed i consumatori. Alcuni spunti di riflessione sui recenti orientamenti della Corte di Giustizia", *Pers. e merc.*, 2014, pp. 309 ss.

DELL'ATTI, A.: "L'Agenda Europea per la c.d. economia collaborativa", *Riv. della regol. dei mercati*, 2016, 2, pp. 107 ss.

DI SABATO, D.: "Progredire tornando all'antico: gli scambi nella sharing economy", in *Sharing economy. Profili giuridici* (a cura di D. DI SABATO e A. LEPORE), Esi, Napoli, 2018, pp. 2 ss.

EBRES, M.: "Quién es consumidor?", *Ann. der. civ.*, 2006, pp. 236 ss.

EDELMAN, B.G., GERADIN, D.: "Efficiencies and regulatory shortcuts: how should we regulate companies like Airbnb and Uber?", *Stanford Technology Law Review*, 2016, pp. 309 ss.

EKARDT, F.: *Sustainability. Transformation, Governance, Ethics, Law*, Springer, Cham, 2020

ESTEBAN DE LA ROSA, F.: *La protección de los consumidores en el mercado interior europeo*, Comares, Granada, 2003

FOLTRAN, F.: "Professionisti, consumatori e piattaforme online: la tutela delle parti deboli nei nuovi equilibri", *Riv. dir. dei media*, 2019, 3, pp. 162 ss.

GABRIELLI, E.: "Sulla nozione di consumatore", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 1149 ss.; ID.: "Il consumatore e il professionista", in *I contratti dei consumatori* (a cura di E. GABRIELLI e E. MINERVINI), in *Trattato dei contratti Rescigno-Gabrielli*, 3, Utet, Torino, 2005, pp. 24 ss.

GATT, L.: "Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il consumatore e il professionista", *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, pp. 153 ss.

GEIST, M.: "The Sharing Economy and Trade Agreements: The Challenge to Domestic Regulation", in *Law and the "Sharing Economy": Regulating Online Market Platforms* (a cura di D. MCKEE, F. MAKELA e T. SCASSA), Univeristy of Ottawa Press, Ottawa, 2018, pp. 223 ss.

GIORGIANNI, M.: *Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e in Germania*, Giuffrè, Milano, 2009

GUEZ DE LAS HERAS BALLELL, R.T.: "The Lagal Anatomy of Electronic Platforms: A Prior Study to Assess the Need of a law of Platforms in the EU", *The Italian Law Journal*, 2017, 3, pp. 1 ss.

HATZOPULOS, V.: "The Collaborative Economy under Eu Law", Hart Publishing, Oxford, 2018

IAMICELI, P.: "Online Platforms and the Digital Turn in EU Contract Law: Unfair Practices, Transparency and the (pierced) Veil of Digital Immunity", *European Review of Contract Law*, 2019, 4, pp. 392 ss.;

IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Pers. merc.*, 2021, 3, pp. 495 ss.

KATZ, V.: "Regulating the Sharing Economy", *Barkeley Technology Law Journal*, 2015, pp. 1067 ss.

KEORSBILCK, B., TERRY, E., MICHEL, A., ALOGNA, I.: *Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation*, In-Depth Analysis for the Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Luxembourg, Europees Parlement, 2020

LOOS, M.B.M.: "The modernization of European Consumer Law: a pig in a poke?", *European Review of Private Law*, 2019, pp. 113 ss.;

MAK, V.: "Private Law Perspective on Platform Services. Airbnb: Home Rentals between AYOR and NIMBY", *Journal of European Consumer & Market Law*, 2016, 1, pp. 23 ss.

MAK, V.: *Regulating Online Platforms. The Case of Airbnb*, in Grundman, S., *European Contract Law in the Digital Age*, Cambridge, 2018, pp. 87ss.

MARKOU, C.: *Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law*, Taylor&Francis Ltd, London, 2019

MAUGERI, M.: "Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei "prosumers" ai "consumatori" e ai "clienti finali"', *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, pp. 406 ss.

MILLER, S.R.: "First Principles for Regulating the Sharing Economy", *Harv. Journal on Leg.*, 2016, pp. 151 ss.

MURATI, E.: "Airbnb and Uber: two sides of the same coin", *Media and Law*, 2020, 3, pp. 267 ss.

MURRU, V.D.: "La regolazione dei prosumer", in *La transizione energetica* (a cura di L. AMMANNATI), Giappichelli, Torino, 2018, pp. 161

MUSTACCI, E., SOMMA, A.: *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law*, Egea, Milano, 2016

PALMIERI, A.: "La sfuggente nozione di consumatore e le istanze di tutela del professionista vessato", *Danno e resp.*, 2000, pp. 866 ss.

PALMIERI, A.: *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web*, Torino, 2019

PAVILLON, C.: "Private Enforcement as Deterrence Tool: A Blind Spot in the Omnibus Directive", *European Review of Private Law*, 2019, 6, pp. 1297 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto", *Pers. e merc.*, 2015, I, pp. 37 ss.;

PENNASILICO, M.: "La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico", *RQDA*, 2020, pp. 5 ss.

PERLINGIERI, C.: "La protezione del cyberconsumatore secondo la direttiva 2011/83/UE", *Corti Salern.*, 2012, pp 526 ss.

PERLINGIERI, C.: "Il contratto concluso con e-bay e le vendite all'asta "online business to consumer": la disciplina applicabile", *Rass. dir. civ.*, 2017, 4, pp. 1394 ss.

PONCIBÒ, C.: "I consumatore medio", *Contr. e impr./Eur.*, 2007, pp. 743 ss.

PONZANELLI, G.: "Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore", *Resp. civ. e prev.*, 2002, pp. 979 ss.

QUARTA, A.: "Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti", *Eur. dir. priv.*, 2017, pp. 667 ss.

RAMELLA, F., MANZO, C.: *L'economia della collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo*, Il Mulino, Bologna, 2019

RINALDI, F.: "Non è qualificabile come "consumatore" chi acquista beni per l'esercizio futuro di un'attività di impresa", *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, pp. 344 ss.

RITZER, G., NATHAN, J.: "Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital "prosumer"", *J. Cons. Cult.*, 2010, pp. 10 ss.

ROPPO, V.: "Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma", *Riv. dir. priv.*, 2001, pp. 769 ss.

ROPPO V.: "Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla su "terzo contratto")", in *Id.: Il contratto del duemila*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2011, pp. 102 ss.

ROSSI, E.A.: *La sharing economy nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2019

ROSSI CARLEO, L.: *Diritto dei consumi: soggetti, contratti, rimedi*, Torino, 2012

SALUNG PETERSEN, C., GARF ULFBECK, HANSEN O.: "Platforms as Private Governance Systems – The example of Airbnb", *NJCL*, 2018, I, pp. 39 ss.

SARTORIS, C.: "Trasparenza e piattaforme online alla luce de Regolamento (UE) 2019/1150", in *Annuario 2021 – Osservatorio giuridico sulla innovazione digitale* (a cura di S. ORLANDO e G. CAPALDO), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, pp. 342 ss.

SASSI, U.: "Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile, in *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile* (a cura di M. CIANI SCARNICCI, A. MARCELLI, P. PINELLI, A. ROMANI e R. RUSSO), Giuffè, Milano, 2014, p. 95 ss.

SMORTO, G.: "Verso la disciplina giuridica della sharing economy", *Merc. conc. reg.*, 2015, pp. 245 ss.

SMORTO, G.: "Economia della condivisione e antropologia dello scambio", *Dir. pubbl. comparat. eur.*, 2017, p. 119 ss.

SMORTO, G.: "La tutela del contraente debole nella platform economy dopo il Regolamento UE 2019/1150 e la Direttiva UE 2019/2161 (c.d. omnibus)", in *Fairness e innovazione nell mercato digitale* (a cura di V. FALCE), Giappichelli, Torino, 2019

TORRESI, T.: "Consumatore, professionista. Fermenti giurisprudenziali", *Giur. it.*, 2000, pp. 312 ss.

STAUDENMAYER, D.: "The Directives on Digital Contracts: First Step Towards the Private Law of the Digital Economy", *European Review of Private Law*, 2020, 2, pp. 219 ss.

VALERI, A.: "Le imprese turistiche digital oriented. Tendenze e trasformazioni nella sharing economy", *Economia della cultura*, 2018, 1-2, pp. 25 ss.

VERSACI, G.: "Le tutele a favore del consumatore digitale nella "direttiva omnibus"", *Pers. e merc.*, 2021, 3, pp. 583 ss.

VETTORI, G.: "Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l'impresa debole", *Contr. e impr.*, 2012, pp. 1190 ss.

VETTORI, G.: "Verso una società sostenibile", *Pers. e merc.*, 2021, 3, pp. 463 ss.

VALLEJO, A.O.: "Contractual Relationship in Collaborative Economy", *European Review of Private Law*, 2019, 5, pp. 995 ss.

WEBER, R.H.: "The Sharing Economy in the EU and the Law of Contracts", 85, *George Washington Law Review*, 2017, pp. 1800 ss.

ZENO-ZENCOVICH, V.: voce "Consumatore (tutela del)", *Enc. giur. Treccani*, Roma, vol. III, 1988, pp. 1 ss.

ZENO-ZENCOVICH, V.: "Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione tra "contratti commerciali" e "contratti dei consumatori"", *Giur. it.*, 1993, IV, pp. 63 ss.

ZOPPINI, A.: "Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza", *Riv. dir. civ.*, 2008, I, pp. 515 ss.

